

RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E CON TUTTE LE AGENZIE SOCIALI ED EDUCATIVE DEL TERRITORIO

Il Consorzio riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La materia dei rapporti con il volontariato è normata a livello nazionale dalla L. 266/91 e regionale (l.r. 38/94), che ha riconosciuto uno statuto preciso alle organizzazioni di volontariato.

La normativa nazionale e regionale attribuisce alle organizzazioni di volontariato un diritto alla partecipazione alle fasi di programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

Per favorire la partecipazione alla programmazione pubblica si individuano i seguenti strumenti:

- la consultazione e l'informazione degli organismi di volontariato in occasione dell'assunzione di provvedimenti deliberativi programmatici o della indizione di particolari iniziative negli ambiti in cui gli stessi operano;
- la promozione di momenti seminari, che coinvolgano tutte le organizzazioni operanti sul territorio consortile in settori specifici, che siano sede di elaborazione e di promozione di nuove progettualità;
- la costituzione di gruppi di lavoro a composizione mista per la programmazione di interventi su particolari fasce di utenza o su specifiche problematiche.

Si deve costituire e, là dove esiste rafforzare, una rete informativa che permetta reciproco scambio di notizie sull'attività, al fine di coordinare gli interventi in favore degli utenti, e razionalizzare le risorse disponibili.

Inoltre alle organizzazioni di volontariato in quanto tali va riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

LA CONVENZIONE

Con le organizzazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del volontariato ed operanti da almeno un anno è possibile stipulare convenzioni ai sensi degli artt. 7 L. 266/91 e 9-10 L.R. 38/94.

Tale strumento è il più idoneo a regolare tutte quelle situazioni in cui il Consorzio intende riconoscere il particolare livello di integrazione raggiunto da parte delle attività di un'organizzazione con le politiche ed i servizi dell'Ente, secondo le priorità indicate dall'art. 10 L.R. 38/94 oppure è l'Ente a richiedere all'organizzazione una determinata prestazione.

Il Consorzio non può però delegare al volontariato l'espletamento dei propri compiti d'istituto, pertanto in ogni caso le prestazioni, oggetto della convenzione, non devono avere le caratteristiche di quelle che già normalmente l'Ente acquista mediante il pagamento di corrispettivi o che per competenza dovrebbe gestire in proprio od affidare a terzi (cfr. art. 22 L. 142/90): in caso di dubbio in materia devono essere fissati limiti temporali oltre i quali non sia possibile prorogare il rapporto convenzionale (es. sperimentazione di nuovi servizi, gestione di emergenze...).

Mediante questo tipo di convenzioni il Consorzio garantisce il rimborso delle spese sopportate dalle organizzazioni per la realizzazione di determinate iniziative.

Oltre perciò a precisare tutti gli elementi descritti dall'art. 9 L.R.: 38/94, la convenzione dovrà fissare un importo massimo di spesa e individuare le tipologie di spese rimborsabili, che naturalmente dovranno essere congruenti con le modalità organizzative tipiche di una organizzazione di volontariato come desumibili dalla legge (es. rimborso spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute, uso di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti cioè come apporto per i servizi generali e non per l'esercizio della specific a attività).

La liquidazione delle spese avverrà su presentazione di pezze giustificative nei limiti dell'effettivamente speso.

Tali operazioni, ai sensi dell'art.8 comma 2 Legge 266/91, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.